

Consiglio Regionale
della Puglia

Settore ~~Politico~~ Legislativo

prot. 966-

in Aula
Bari, 18 Marzo 1985

Al Coordinatore
del Settore
Segreteria del Consiglio

S E D E

OGGETTO: Testo Unificato: "Istituzione del Comitato di Intesa fra Regione,
Province, Comuni e Comunità Montane" (Atti Cons.nn.470/A - ~~516/A~~
- 515/A).

Per i provvedimenti di propria competenza, si trasmette il testo unifi-
cato indicato in oggetto sul quale la I Commissione consiliare permanente ha
espresso parere favorevole.

Nulla si ha da osservare nel merito.

IL COORDINATORE

(Dott. Eraldo Panunzio)

er-p

rel. Salp

DECISIONE N. 10 DELL'11.3.1985

TESTO UNIFICATO "ISTITUZIONE DEL COMITATO D'INTESA FRA REGIONE,
COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE DELLA PUGLIA"

Relatore: Paolo SALA

Testo Unificato " Istituzione del Comitato d'Intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunità Montane della Puglia".

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,

la partecipazione rappresenta uno dei punti nodali dell'attuale sistema di rapporti tra le istituzioni nonché tra i cittadini e le istituzioni. Se ne avverte sempre più il bisogno in quanto la complessità dei problemi da affrontare e risolvere, soprattutto in tema di definizione di strategie globali e di conseguenti e coerenti politiche di settore, è tale che non può essere rimessa esclusivamente ad un unico centro di decisione senza alcun raccordo funzionale con gli altri che si trovano a diverso livello e con gli stessi cittadini al servizio dei quali operano le istituzioni democratiche.

Come è noto, il terzo comma dell'art.1 dello Statuto della Regione Puglia afferma testualmente che la Regione "garantisce, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale".

L'art. 11 del D.P.R. 616/77 statuisce peraltro che "le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo ... con il concorso degli enti locali territoriali". Lo stesso art. 11 prescrive inoltre che "nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica".

Tutto ciò naturalmente comporta un rapporto sistematico, organico e paritario tra i diversi soggetti delle autonomie da regolamentare e disciplinare adeguatamente.

I tentativi sin qui esperiti in Puglia non hanno prodotto effetti soddisfacenti rivelandosi, tra l'altro, non sufficientemente idoneo il rilievo dato alle rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI in quanto le stesse non direttamente espressive degli interessi dei diversi soggetti del sistema delle autonomie.

Dallo Statuto della Regione e dal D.P.R. 616 si evince, inoltre, anzitutto che oggetto di esame della Regione e delle Autonomie non può essere il solo documento generale di programmazione regionale ma la "politica regionale", che va dal piano regionale ai programmi settoriali di intervento organico, sia della Regione che delle Autonomie, sino ai documenti normativi e di verifica; in secondo luogo si evince che detto esame non può avvenire nella tradizionale forma delle "consultazioni", ma deve essere un costante e continuo

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

concorso al fine di giungere a decisioni concertate e coordinate fra tutti i soggetti autonomistici.

Per anticipare la realizzazione di questo modo di concepire l'azione programatoria, la presente proposta di legge istituisce l'istituto del Comitato d'Intesa, organismo di raccordo nel quale si attua il concorso fra gli Enti Locali, nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche competenze, in ordine alla elaborazione, attuazione e verifica della programmazione.

La P.d.L. è il risultato dell'unificazione di una P.d.L. firmata dal collega Calvario, di alcuni articoli di una P.d.L. firmata dal collega Rossi e di una P.d.L. firmata dal collega Bortone.

Il testo è stato verificato in due riunioni da un gruppo tecnico di lavoro costituito dalla 1^a Commissione stessa (Dr. Morgese, Dr. Ferrara Mireni, Dr. Pontrelli, Dr. Orfino).

Con il presente provvedimento, che ha ricevuto il voto unanime dei commissari presenti, riteniamo di poter realizzare una importante anticipazione di un aspetto decisivo della riforma istituzionale regionale, (cui peraltro sta lavorando la Commissione appositamente costituita dalla Regione), appunto quello che attiene alla rifondazione dei processi decisionali in ordine agli obiettivi di natura programatoria e finanziaria.

(Paolo Sala)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 10 dell'11.3.85

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e dell'11 marzo 1985 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 25.10.84 / 11.2.85 / 12.2.85.
 - P.d.L. Calvario "Istituzione Comitato del Tessuto Autonomistico della Pglia"
 - P.d.L. Rossi ed Altri "Norme per il Coordinamento Istituzionale della Regione, delle Province e dei Comuni e per la disciplina del procedimento di programmazione nella Regione Puglia" (artt. 15, 16, 17).
 - P.d.L. Bortone e altri "Costituzione del Comitato Economico, Sociale e degli Enti Locali".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Bortone, Conte, Bellifemine, Abbati, Calvario, Morea, Lia, Troccoli, Rossi.

contrari:

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario:
Paolo Sala.

Amy

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

5

**Testo Unificato: "Istituzione del Comitato d'Intesa fra Regione,
Province, Comuni e Comunità Montane della Regione"**

Art. 1 - (Istituzione del Comitato d'Intesa)

1. A norma degli artt. 114, 118 - ultimo comma, 119, 128 e 129 della Costituzione della Repubblica, e degli artt. 1 - terzo comma e 19 - secondo comma del proprio Statuto, la Regione Puglia istituisce il Comitato d'Intesa tra Regione, Comuni, Province e Comunità Montane della Puglia.

2. Il Comitato d'Intesa, anche, in applicazione di quanto stabilito dallo art.11 del D.P.R. 24.7.1977 n.616, garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione, attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al fine di realizzare la partecipazione democratica delle Autonomie locali alla determinazione della politica regionale.

Army

Art. 2 - (Composizione del Comitato d'Intesa)

1. Del Comitato d'Intesa fanno parte:

- a) i Sindaci dei Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
- b) i Sindaci dei primi cinque Comuni che, in ciascuna Provincia, risultano con la maggiore popolazione residente;
- c) i Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia;
- d) i Sindaci rappresentanti delle aggregazioni di Comuni di cui al secondo comma del presente articolo;
- e) I Presidenti delle Province;
- f) i Presidenti delle Comunità Montane;
- g) il Presidente della Regione;
- h) gli Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;
- i) il Presidente del Consiglio regionale.

2. I Comuni che non rientrano fra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, per aderire al Comitato devono deliberare intese tra loro, in numero tale da aggregare nell'insieme almeno trentamila abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il Sindaco che li rappresenta.

3. I Comuni, le Province e le Comunità Montane, per far parte del Comitato, devono in ogni caso deliberare l'adesione con atto consiliare.

4. I rappresentanti dei Comuni, Province e Comunità Montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma dell'art.3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive Amministrazioni, nel limite massimo di due unità. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero massimo di due unità, senza diritto di voto.

5. Le Province, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono delegate a svolgere l'opportuna azione di promozione e coordinamento.

Handwritten signature

Art. 3 - (Insediamento, Presidenza e funzionamento del Comitato d'Intesa)

1. Il Comitato d'Intesa si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad oltre la metà della popolazione residente nella Regione.

2. Il Comitato, sia per l'insediamento che per le sessioni di lavoro, è convocato dal Presidente della Regione, o, se delegato, dall'Assessore regionale alla programmazione, d'intesa con il Presidente del Consiglio Regionale, ovvero da Sindaci di Comuni o Presidenti di Provincia purchè rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione.

3. Il Comitato è presieduto funzionalmente dal Presidente del Consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o tramite i Vice Presidenti del Consiglio, se delegati.

4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

5. Alle sessioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari istituzionali e il Presidente del Comitato per il Piano di cui alla legge regionale 25.7.1979 n.44. Gli altri Assessori regionali e Sindaci dei Comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti all'ordine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.

6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive strutture, nel limite massimo di due unità.

AWM

Art. 4 -(Sessioni del Comitato d'Intesa)

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in apposite sessioni, previa convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta.

2. Il Comitato si occupa, in particolare:

- a) del processo di elaborazione, di aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;
- b) del processo di attuazione degli indirizzi della legislazione relativi alle Autonomie Locali;
- c) dell'esercizio delle funzioni direttamente svolte dalla Regione e di quelle delegate.

3. Il Comitato può esprimere voti e proposte al Parlamento Nazionale, al Governo e all'Amministrazione centrale sull'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse delle Regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della Comunità Economica Europea.

AWM

**Consiglio Regionale
della Puglia**

I. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

9

Art. 5 - (Supporti tecnici-Informazione)

1. I supporti tecnico - burocratici del Comitato sono assicurati, d'intesa, dai servizi Programmazione ed Enti Locali della Giunta regionale.

2. L'attività del Comitato è regolarmente verbalizzata e i relativi e - stratti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ammy

Materie di competenza. Programmazione - Bilancio - Finanze - Tributi - Statuto Regione Puglia ed altre materie istituzionali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 6 - (Rimborso delle spese)

1. Ai partecipanti alle sessioni del Comitato è riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e nei limiti di quanto di spone la legge regionale 12.8.1981 n.45.

Ammy